

Non c'è dubbio alcuno che la dichiarazione di dissesto finanziario che sarà proposta al Consiglio comunale dal Responsabile del Settore economico-finanziario dell'Ente, diventerà l'argomento principale del dibattito tra le forze politiche, i consiglieri comunali, la cittadinanza tutta.

Introduzione

Né c'era da dubitare che alcuni, tra gli elettori che avvertono la responsabilità di avere riposto, per circa vent'anni, la loro fiducia nel Centrodestra e di avergliela rinnovata il 26 maggio scorso, avrebbero tentato di fare di tutte le erbe un fascio, imputando la responsabilità del dissesto non ai consiglieri comunali, eletti con il loro voto, ma a tutti i gruppi consiliari.

Costoro, insieme a chi mira a screditare non la mala politica ma la politica in quanto tale, non le istituzioni malgovernate ma le istituzioni democratiche, giungono a sostenere che 19 (anni) equivalgono a 5 e che la questione del dissesto sia riducibile al conflitto tra buoni e cattivi contribuenti, omettendo di parlare di Entrate comunali che non si sono volute accertare e/o riscuotere, di beni patrimoniali ceduti di fatto a privati, di Spese "allegre" e clientelari, nonostante un'Opposizione consiliare e politica vigile, intransigente e propositiva.

Poiché la questione è ben più complessa della narrazione corrente, ho deciso di divulgare le mie conoscenze in materia, non specialistiche ma frutto di studio e di esperienza amministrativa. Lo scopo non è polemizzare con i "sordi che non vogliono sentire" ma confrontarmi con coloro che intendono comprendere ciò che realmente è accaduto (politiche di bilancio piegate alle esigenze di determinati gruppi sociali) e quali conseguenze ci attendono.

Innanzitutto mi preme chiarire la nozione di Dissesto Finanziario degli Enti locali. Successivamente illustrerò le principali Entrate Comunali, a partire dal 1977, quando il legislatore introdusse i proventi delle concessioni edilizie da destinare alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei Comuni. Parlerò infine delle SPESE, correnti e di investimento, distinguendo quelle che si sono rivelate inefficaci e/o inefficienti (molte delle spese per incarichi legali), rispondendo spesso non alla finalità di perseguire l'interesse pubblico ma di conquistare e di perpetuare il potere, da quelle che rispondevano a reali esigenze della nostra cittadina (l'acquisto dell'area in prossimità dell'Ufficio Postale, per esempio).

A conclusione di questo lavoro, che sarà corredato da idonea documentazione e che spero di concludere nel più breve tempo possibile, mi auguro che ciascuno avrà le idee più chiare in materia, che qualche elettore eviterà di interessarsi di politica locale solo in occasione delle elezioni amministrative.

Qualcuno riconoscerà anche i propri errori?

Sperare non costa nulla.

Parte prima.

Dissesto Finanziario Enti Locali. Cause Il dissesto finanziario degli enti locali, disciplinato dagli artt.244 e ss del T.U.E.L.(Testo unico enti locali),si verifica qualora l'ente locale non riesca a garantire l'espletamento delle funzioni e dei servizi indispensabili oppure nell'ipotesi in cui sussistano crediti liquidi ed esigibili di terzi i quali non possono essere soddisfatti secondo le modalità di cui agli artt.193-194 d.lgs sopra citato. Questa seconda ipotesi è quella che riguarda il nostro Comune,come si evince dalla relazione della Responsabile del servizio economico e finanziario,allegata alla delibera di G.C.n.62 del 24 giugno 2019: " Non resta altra strada della dichiarazione di dissesto finanziario" che la stessa " proporrà al Consiglio comunale".

Procedure. Il Consiglio comunale dovrà adottare la delibera dello stato di dissesto che, unitamente alla relazione economico-finanziaria dell'organo di revisione, dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Interno e alla Procura regionale della Corte dei Conti.La delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana insieme al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione,competente ad effettuare il ripiano dell'indebolimento pregresso.Gli organi istituzionali dell'ente sono deputati,invece,ad assicurare la stabilità di equilibrio della gestione finanziaria,rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Conseguenze. Una particolare disciplina il legislatore ha dettato per gli amministratori che la Corte dei Conti riconosce responsabili di avere contribuito al verificarsi del dissesto finanziario; per costoro, infatti, è preclusa ogni possibilità di ricoprire,per un periodo di dieci anni,incarichi di assessore,di revisore dei conti e di rappresentante di enti locali presso istituzioni ed organismi pubblici e privati. I Sindaci ritenuti responsabili di tali condotte non potranno essere candidati,sempre per un periodo di dieci anni,alle cariche di Sindaco, di Presidente della Provincia e della Giunta regionale,nonché di consigliere comunale, provinciale,regionale,di membro del Parlamento nazionale ed europeo.Inoltre, dalla data di deliberazione dello stato di dissesto e sino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno,ex art.261,co.3 T.U.E.L.,agli enti locali è precluso contrarre nuovi mutui,tranne quelli di cui all'art.255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle Regioni.

In merito alle ENTRATE proprie,il Consiglio comunale è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita,ad eccezione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Partte seconda Entrate Comunali.

Paragrafo 1 Tributi.

Poiché in questa seconda parte della mia relazione parlerò di tributi, tasse, imposte, canoni e simili, è utile precisare che questi termini, considerati comunemente sinonimi, nel linguaggio tecnico hanno significati diversi. Il tributo (dal latino *tribus* perché nell'antica Roma era ripartito per tribù), costituisce un *genus* (da *gignere*=generare) da cui derivano le specie di imposte, tasse, canoni... che si distinguono in relazione al tipo di spese pubbliche che servono a finanziare. Le entrate destinate a finanziare le spese indivisibili (come stabilire la misura in cui un cittadino si serve dell'illuminazione pubblica e il conseguente corrispettivo?) sono "imposte". Le entrate destinate a finanziare spese divisibili (il Comune può dividere le spese per i rifiuti solidi tra tutti i cittadini in base alla superficie dell'abitazione posseduta) sono "tasse"

L'imposta (si pensi all'IRPEF) è dovuta a titolo di solidarietà, senza alcuna relazione con una determinata attività dell'Ente tant'è che lo Stato può utilizzare le entrate da IRPEF indifferentemente per la scuola, la sanità, la difesa, i trasporti... La tassa, invece, è dovuta come corrispettivo di uno specifico servizio reso dalla pubblica amministrazione; tant'è che la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) può essere utilizzata dai Comuni esclusivamente per finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Natura diversa dalla tassa ha il "canone". Mentre la tassa finanzia un servizio indivisibile e deve essere corrisposta anche quando non se ne fruisce (si pensi al proprietario di un'abitazione che vive permanentemente all'estero), il canone è il corrispettivo di un servizio o di un bene pubblico di cui si gode in maniera esclusiva (è il caso dell'occupazione di uno spazio o di un'area pubblica). Questa premessa non è una semplice digressione nominalistica; la ritengo utile per ciascuno che voglia comprendere le ragioni per cui la TARSU, fino a quando non si adotterà un sistema che quantifichi i rifiuti individualmente prodotti, dovrà essere corrisposta da tutti i possessori di un'abitazione, anche quando sarà utilizzata solo nei mesi estivi. L'esatta definizione dei diversi tributi consente di comprendere perché l'evasione dell'IRPEF incide negativamente anche sul bilancio comunale e perché l'occupazione di un'area pubblica, sottraendo alla collettività l'uso di un bene, è soggetta a un canone (Cosap) che l'amministrazione comunale dovrebbe utilizzare per migliorare i servizi resi alla cittadinanza.

Paragrafo 2 Verso l'autonomia.

Per molto tempo le entrate finanziarie dei Comuni sono state caratterizzate dalla assoluta prevalenza di risorse provenienti da trasferimenti erariali. A partire dall'anno finanziario 1978, con la legge n.10/1977, ai Comuni è stata riconosciuta una rilevante Entrata propria: i proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie, noti come oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. Dopo quella data si sono succedute almeno tre fasi. Con la legge n.421/1992 si dettavano i principi e i criteri direttivi che hanno dato origine a nuovi tributi locali: l'imposta comunale sugli immobili (ICI, oggi IMU), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il Diritto sulle Pubbliche Affissioni, la Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) nonché la Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani (TARSU). Per ampliare ulteriormente le

facoltà impositive affidate ai Comuni, nel 1997 è stato approvato il Decreto legislativo n.446 che ha potenziato notevolmente la politica fiscale dei Comuni, attraverso le aliquote e le detrazioni, in materia di ICI e ha consentito di sostituire la tassa di occupazione e l'imposta pubblicitaria con nuovi canoni. Nel contempo, il Decreto n.22/97 (decreto Ronchi) imponeva di fare fronte ai costi complessivi del servizio rifiuti non più con la tassa bensì con la tariffa, secondo il principio "chi inquina paga". La terza fase è conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione, ad opera della legge costituzionale n.3/2001. Il nuovo articolo 119 Cost. stabilisce che "I Comuni, le Province... hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa... hanno risorse autonome." Ciò per finanziare direttamente i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.

Paragrafo 3 La struttura delle entrate.

A chi volesse consultare i bilanci comunali tornerà utile sapere che le Entrate, in funzione dei loro scopi, sono le somme di denaro di cui il Comune dispone per finanziare le spese quotidiane e il cui andamento è simile di anno in anno (ENTRATE in CONTO CORRENTE) e gli investimenti di lungo periodo che si propone di realizzare e che possono variare in funzione della capacità progettuale del Comune (ENTRATE in CONTO CAPITALE).

In relazione alla loro provenienza (dai tributi comunali, da trasferimenti di altri enti ecc...) si suddividono in TITOLI.

In rapporto alla loro natura (se sono tasse, imposte, tariffe) sono distinte in TIPOLOGIE.

A seconda del loro oggetto specifico, sono classificate in CAPITOLI (a volte in articoli), all'interno dei quali viene imputata l'entrata.

Per fare un esempio, l'IMU è una Entrata corrente poiché serve a finanziare le spese di gestione, è iscritta al Titolo I in quanto proviene dai tributi comunali, come Tipologia è una imposta, più specificatamente è la Categoria di Imposta municipale unica.

LE ENTRATE in CONTO CORRENTE comprendono i primi tre titoli:

Titolo I Entrate correnti di natura tributaria(imposte,tasse, tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie) che costituiscono l'autonomia finanziaria, cioè la sua capacità di provvedere autonomamente al finanziamento della spesa.

Titolo II Entrate correnti derivanti da contributi e trasferimenti di enti terzi (Stato,Regione,Organismi comunitari e internazionali, altri enti pubblici) che misurano il grado di dipendenza finanziaria del Comune da Enti esterni.

Titolo III Entrate extratributarie (proventi dei servizi pubblici e dei beni comunali, interessi,utili netti,dividendi,proventi diversi).

Le Entrate in conto capitale comprendono il Titolo IV (alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali da Stato,Regione,altri enti pubblici e da altri soggetti, riscossione di crediti).

Per non rendere stucchevole la trattazione,ometto,per il momento,gli altri quattro titoli per ritornarvi quando esamineremo,in dettaglio, il bilancio del nostro Comune.

Parte terza - Le Entrate

Allo scopo di dimostrare che la gestione superficiale delle Entrate della nostra cittadina, unitamente alle Spese poco oculate,hanno generato l'enorme disavanzo, certificato recentemente dal Responsabile del Settore economico e finanziario,diremo,in questa terza parte della relazione,quali sono le principali Entrate del nostro Bilancio.

ENTRATE in CONTO CORRENTE. Titolo I (Entrate tributarie) IMU (Imposta municipale unica, già ICI), TASI(Tassa servizi indivisibili). ICP (Imposta comunale sulla pubblicità). DIRITTI sulle Pubbliche Affissioni. IMPOSTA di Soggiorno. ADDIZIONALE IRPEF. ADDIZIONALE ENEL. TARI (Tassa Rfiuti). TOSAP(Tassa occupazione spazi e aree pubbliche).

Titolo III (Entrate extratributarie) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Acqua, depurazione, fognatura). PROVENTI da violazione CODICE della STRADA. PARCHEGGI pubblici. SERVIZI a domanda individuale (mensa e trasporto scolastici, attività sportive). COSAP (canone occupazione spazi e aree pubbliche).

Titolo IV Entrate in conto capitale .ONERI di Urbanizzazione COSTI di Costruzione MONETIZZAZIONI da Piani di lottizzazione ALIENAZIONE di beni comunali (G.Murat).

Il giudizio sulle politiche di bilancio del nostro Comune, che intendo analizzare, per alcune voci, a partire dal 1977, deve necessariamente tenere conto dell'autonomia finanziaria (la capacità, cioè, di accertare e riscuotere le Entrate proprie), della misura di dipendenza da trasferimenti esterni, della qualità dei progetti in grado di attrarre risorse, comunitarie, statali, regionali, da investire in servizi e infrastrutture. È significativa, per comprendere le ragioni del temuto dissesto, in parte generato dallo scarto tra Entrate accertate e quelle realmente riscosse, la dichiarazione della Giunta comunale di Centrodestra in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo 2015: " Circa 10 anni fa (Amministrazione di Centrosinistra 2004-2009) la mancata riscossione delle Entrate tributarie ed extrasistole si attestava, al massimo, al 20% in meno, oggi è il 35-40% in meno delle somme iscritte a ruolo".

Parte quarta. Patto formale e patto materiale.

Nei Paesi democratici il rapporto fiscale tra Stato e cittadini presuppone un patto. Il patto è scritto nelle Costituzioni e prevede diritti e doveri in un quadro condiviso di valori e obiettivi: equilibrio tra Entrate, garantite da un sistema fiscale proporzionale e progressivo, e Spesa, che assicuri servizi efficienti alla totalità dei cittadini. In alcuni Paesi il patto è rispettato :lo Stato riscuote le imposte e i cittadini ricevono in cambio servizi di qualità.

In Italia, purtroppo, il patto fiscale scritto nella Costituzione è stato sostituito, nella vicenda storica nazionale, da un patto non scritto, frutto di un "compromesso al ribasso" tra Stato e cittadini: poche tasse, ma solo da parte dei contribuenti che possono nascondere al fisco il loro reddito, in tutto o in part ,in cambio di pochi servizi e poche infrastrutture; peraltro la spesa è spesso clientelare, finalizzata alla conquista e alla perpetuazione del potere.

La divergenza tra patto formale e patto materiale si è manifestata anche nel sistema della fiscalità locale, soprattutto nei Comuni del Sud, compreso il nostro. Scopo di questa relazione è dimostrare che a Belvedere il patto reale, manifestatosi nell'anomalo livello di evasione dei tributi locali, ha consapevolmente favorito determinati gruppi sociali, percettori di rendite e profitti, e ha danneggiato gli incapienti, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i giovani, i disoccupati, le piccole partite Iva.

In ultima istanza non hanno tratto benefici reali gli stessi operatori economici. La nostra cittadina, infatti, benché disponga di notevoli risorse naturali e di un eccezionale patrimonio culturale, carente di infrastrutture (l'entroterra non è servito da rete fognaria e le strade non sono percorribili da mezzi di trasporto turistici), priva di servizi di qualità: verde pubblico, marciapiedi, piste ciclabili, arredo urbano (si pensi agli organi illuminanti del Lungomare e di via G.Fortunato , risalenti ai primi anni '80), non è riuscita a intercettare, che in minima parte, flussi turistici diversi da quelli balneari e a incrementare i propri livelli occupazionali. Cercheremo di dimostrare, inoltre, che l'evasione e l'elusione dei tributi comunali non ha riguardato solo la Tari o il Servizio idrico integrato, ma entrate ben più consistenti: oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, Imu su aree edificabili, proventi da condono edilizio ecc...

Esamineremo le singole Entrate, a partire dalla loro istituzione, evidenziando le posizioni assunte dai diversi gruppi consiliari in merito alle aliquote, maggiorazioni e riduzioni, nonché la diversa capacità di accertare e riscuotere i tributi, di garantire autonomia finanziaria al Comune.

Parte quinta ONERI di URBANIZZAZIONE e COSTI di COSTRUZIONE

Premessa.

La legge 28 gennaio 1977 n.10 Norme in materia di edificabilità dei suoli, dispone che "ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco". La concessione è onerosa ,sia per ragioni urbanistiche, in quanto, creando nuovi insediamenti, l'Amministrazione deve dotare il territorio delle infrastrutture che soddisfino le esigenze delle nuove opere (oneri di urbanizzazione), sia per ragioni fiscali (oneri di concessione), calcolati in percentuale al costo di costruzione.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita dai Consigli comunali "in base a tabelle parametriche definite dalla Regione per classi di Comuni, in relazione all'ampiezza e andamento demografico, alle caratteristiche geografiche, alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici...".

Il costo di costruzione è determinato sempre dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. Nel caso di inerzia regionale, è adeguato annualmente dai Comuni in base alla variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

Paragrafo 1) Oneri di urbanizzazione

La Regione Calabria, con delibera del Consiglio regionale n.348 del 20 luglio 1977, ha definito le opere di urbanizzazione primaria: strade, spazi di sosta e parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione elettrica, telefono e gas, illuminazione pubblica, nucleo elementare di verde attrezzato e le opere di urbanizzazione secondaria: asili nido, scuole materne, elementari, medie, delegazioni comunali, centri civici, centri sanitari e socio-assistenziali, mercati di quartiere, verde attrezzato ed impianti sportivi di quartiere.

Con la stessa delibera, la Regione Calabria ha classificato i Comuni e ha determinato per Belvedere la quota degli oneri di urbanizzazione in £ 1911/mc per le opere di urbanizzazione primaria e in £ 1560/ mc quelle secondarie (tot.£ 3471). Per gli insediamenti industriali, nei Comuni della costa tirrenica, la Regione Calabria fissava l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria in £ 2000/mq e secondaria in £ 900/ mq. Infine la Regione Calabria attribuiva ai Consigli comunali la facoltà di stabilire oneri diversi, compresi entro il limite del 20% in meno ed entro il limite del 15% in più.

Successivamente all'approvazione della delibera regionale, il Consiglio comunale di Belvedere M.mo si riuniva in data 10 dicembre 1977 e, in prosecuzione, in data 20 marzo 1978, per gli adempimenti di propria competenza. La maggioranza consiliare, " in considerazione della situazione socio-economica del nostro Comune, dove vive una popolazione a basso reddito con l'assenza di ogni processo di industrializzazione", decideva la riduzione del 20% per l'edilizia residenziale e del 30% per gli insediamenti industriali e artigianali. Si rifletta sulla circostanza che a quella data, dicembre 1977, Belvedere era tra i Paesi della provincia a più alto reddito procapite, aveva un tessuto industriale ragguardevole e strutture ospedaliere convenzionate per oltre 300 posti letto.

In quel Consiglio comunale il P.C.I., rappresentato dai consiglieri S.Fabiano e R.Ugolino, si opponeva " a coloro che vogliono fare lo sconto a tutti indistintamente perché crediamo fermamente alla bontà dell'art.53 della Costituzione italiana: " Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"...poi perché fare gli sconti ai costruttori significa privare il Comune e quindi tutti noi di fondi utili alla costruzione di strade, fogne, parcheggi, al risanamento del centro storico". Pertanto i consiglieri del P.C.I., ai quali si associava il rappresentante del PSDI, proponevano che la riduzione fosse applicata solo alle ristrutturazioni e agli insediamenti industriali, mentre proponevano la maggiorazione del 15% per le nuove costruzioni residenziali con indice minore o uguale a 1 e per l'edilizia turistica residenziale

Il Consiglio comunale non accoglieva la proposta del P.C.I.e, nella successiva seduta del 20 marzo 1978, con delibera n.10, stabiliva in £ 2777 / mc l'incidenza degli oneri di urbanizzazione per edilizia residenziale e in £ 2030/mq per insediamenti residenziali e artigianali.

**Note al paragrafo 1*

a) La delibera del Consiglio comunale n.20 del 10/12/1977, relativa agli oneri di urbanizzazione, fu annullata dal [Co.re.co](#) (Comitato regionale di controllo), in considerazione del fatto che il Consiglio regionale aveva proceduto ad autoannullamento della propria deliberazione n.348 del 20/7/1977. A seguito di nuova delibera regionale, n.421 del 9/11/1977, il Consiglio comunale di Belvedere, nella seduta del 20 marzo 1978, confermava in £ 2777/mc l'incidenza degli oneri di urbanizzazione per edilizia residenziale, e in £. 2030/mq per insediamenti industriali e artigianali.

b) La riduzione o la maggiorazione del 30/% degli oneri dovuti per gli insediamenti industriali era prevista dalla Regione Calabria.

Paragrafo 2) Costi di costruzione.

L' art.3 della L.n.10/1977, come modificata dal D.P.R.380/2001, introduce l'obbligo di

corrispondere, per la concessione edilizia, un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. Con l'art.5 il legislatore disciplina l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con l'art.6, comma 1, affida alle Regioni la determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata; stabilisce, altresì, con il comma 2, una maggiorazione, in misura non eccedente il 50%, per edifici con caratteristiche superiori.

Il legislatore attribuisce alle Regioni, comma 4, il compito di stabilire la quota di detto costo, in misura variabile dal 5% al 20%, in funzione delle caratteristiche, delle tipologie, della destinazione ed ubicazione delle costruzioni.

Per gli interventi sugli edifici esistenti, comma 5, la determinazione del costo di costruzione era demandata alla competenza dei Comuni.

Infine, in attesa o assenza di determinazioni regionali, ai Comuni spettava, ai sensi del comma 3, l'adeguamento, annuale ed autonomo, del costo di costruzione alle variazioni accertate dall'Istat.

Fino all'entrata in vigore del D.P.R.380/2001, il compito di stabilire il costo dei nuovi edifici, nonché eventuali maggiorazioni, era attribuito, dall'art.6 della L.n.10/1977, al Ministro dei lavori pubblici, il quale vi provvedeva, per la prima volta, con Decreto ministeriale n.801 del 10 maggio 1977.

Il costo di costruzione, con le relative maggiorazioni, fu determinato annualmente dal Ministero fino a quando, in data 20 giugno 1990, il ministro pro-tempore decretava" il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito al metro quadrato di superficie, è fissato in £ 250.000 per tutto il territorio nazionale".

Paragrafo 3) Rideterminazione e aggiornamento di oneri e costi.

Benché fossero stati ridotti del 20%per l'edilizia residenziale e del 30%per gli insediamenti produttivi, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria non furono mai aggiornati. Il patto non scritto(meno tasse in cambio di minori servizi) si materializzava, nonostante fosse evidente che dal 1978 erano aumentati i costi delle infrastrutture (strade, condotte idriche e fognarie, aree di parcheggio...) e dei servizi (scuole, centri sportivi...) necessari alla urbanizzazione del territorio comunale.

Anche i costi di costruzione rimanevano invariati, sicuramente a partire dal 1990, quando venivano fissati in £ 250.000/mq per l'intero territorio nazionale. Una svolta decisiva si registra a partire dal 2004, con l'avvento dell'Amministrazione di Centrosinistra a guida D' Aprile. La necessità, propria della Sinistra, di introdurre elementi di equità nella distribuzione dei carichi fiscali, induceva la Giunta comunale a deliberare, il 26/4/2005, l'adeguamento del costo di costruzione per l'edilizia residenziale. Il Vicesindaco Riccardo Ugolino, considerato che l'art.16 del D.P.R.n.380/2001 disponeva che il costo di costruzione fosse determinato dalle Regioni, non più dal Ministro dei Lavori pubblici, e che in assenza di disposizioni regionali fossero i Comuni ad adeguarlo annualmente, in base alla variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istat, preso atto che l'Istituto nazionale di statistica aveva comunicato che la variazione, per il periodo luglio 1990-dicembre 2004, era del 52,60%, proponeva alla Giunta, che deliberava favorevolmente, di aggiornare il costo di costruzione per i fabbricati residenziali e di aumentarlo da £ 250.000(€129,11), come stabilito dal Ministro dei LL.PP. nell'anno 1990, a € 197,02/mq. L'Amministrazione di Centrosinistra procedeva anche alla rideterminazione degli oneri di urbanizzazione, mai aggiornati dalla loro introduzione, nonostante la variazione Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, per il periodo 1978-2005, fosse pari al 550,32%. In data 15/6/2006 il Consiglio comunale, relatore Riccardo Ugolino, aumentava gli oneri per l'edilizia residenziale a €2,06/mc e per gli insediamenti produttivi a €1,95/ mq. In data 6/11/2006, con delibera n.246, la Giunta municipale deliberava un ulteriore consistente aumento: gli oneri per l'edilizia residenziale erano fissati in €3,50/mc, quelli per gli insediamenti industriali in €

2,93/mq.

Le delibere approvate dall' Amministrazione di Centrosinistra, che rideterminavano gli oneri di urbanizzazione per l'edilizia residenziale (244,77%) e per gli insediamenti industriali (279%) e che aggiornavano i costi di costruzione (+ 52,60%), costituiscono una decisa inversione di tendenza rispetto al passato, quando gli interessi della finanza comunale venivano sacrificati sull'altare della rendita, del profitto, delle clientele.

Conclusioni.

I proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, pur ridotti rispetto alle tabelle parametriche definite dalla Regione Calabria e rideterminati nel 2016, e quelli derivanti dai costi di costruzione, aggiornati solo nel 2005, hanno costituito una voce importante delle Entrate in conto capitale del nostro Comune e hanno finanziato la spesa per le infrastrutture primarie e secondarie che, soprattutto nei primi anni '80, Sindaco Pasqualino Martorello, hanno cambiato il volto del nostro Paese.

Quell' Amministrazione realizzò i marciapiedi di via G. Fortunato, dalla SS.18 fino alla Marina, il Lungomare, l' Anfiteatro, gli impianti di illuminazione pubblica della Marina e del Centro storico. Alla lungimiranza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, Franco Perre, si deve la costruzione degli edifici scolastici sul Lungomare e a Castromuro che consentirono il superamento delle pluriclassi che, dal dopoguerra, avevano ghettizzato gli alunni residenti nelle contrade.

In appendice a questo lavoro, elencheremo tutte le opere pubbliche finanziate grazie agli oneri da concessioni edilizie e pubblicheremo i dati relativi alle somme introitate dal Comune a partire dal 1978. Daremo conto, infine, delle maggiori entrate che si sarebbero potute iscrivere in bilancio, qualora fossero state approvate le proposte del PCI nel 1978 e se agli aggiornamenti di fosse provveduto per tempo, senza attendere l'insediamento dell'Amministrazione di Centrosinistra (2004-2009).

Tali risorse sarebbero state investite in altre opere pubbliche, migliorando la qualità della vita dei cittadini residenti e rendendo più accogliente il nostro Paese per chi avesse avuto intenzione di trascorrervi le vacanze.

Riccardo Ugolino - 28/29 giugno - 01/03/05/07/10/11/12/20 luglio 2019

